

N. 2703

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori FERRANTE e DELLA SETA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 2011 Disposizioni concernenti il divieto di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci

Onorevoli Senatori. – Una stima elaborata sulla base di dati dell'Agenzia di protezione ambientale degli Stati Uniti (EPA), che risale già al 2003, parla di un consumo nel mondo tra i 500 e i 1000 miliardi di sacchetti di plastica all'anno. Che si trasformano in centinaia di milioni di tonnellate di rifiuti. Questi una volta dispersi nell'ambiente diventano veramente difficili da recuperare e gestire. In Europa, si stima un consumo annuo di circa 100 miliardi di sacchetti di plastica. Sostituendo i normali sacchetti di plastica con materiali biodegradabili si eviterebbe di disperdere nell'ambiente 1 milione di tonnellate di plastica all'anno. I soli Inglesi utilizzano per i loro acquisti quasi 10 miliardi di buste di plastica in un anno. I Francesi ne utilizzano circa 13 miliardi. La media europea per Paese è di 13 miliardi di sacchetti di plastica utilizzati ogni anno.

In Italia si stima che vengano prodotte ogni anno circa 300 mila tonnellate di *shopper* di plastica, per un consumo di circa 430 mila tonnellate di petrolio, con un emissione di C02 in atmosfera di circa 200 mila tonnellate. Un anno senza sacchetti di plastica (una famiglia in media ne consuma circa 900), ma con borse riutilizzabili, significherebbe una riduzione delle emissioni di C02 di 8 chili circa.

Il direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), ha lanciato un appello a tutti i Paesi per il bando dei sacchetti di plastica non biodegradabili – l'Europa, con la norma tecnica armonizzata (EN 13432), ha definito con chiarezza cosa possa essere definito imballaggio biodegradabile e compostabile – in tutto il mondo e per metterli fuori produzione. Un appello ripreso, e rilanciato, dalle associa-

zioni ambientaliste, e in particolare da Legambiente, al Governo italiano.

Nella XV legislatura è stato raccolto questo appello e la legge finanziaria 2007 ha imposto tale divieto, a partire dal 1º gennaio 2010. Il termine del 2010 è stato poi prorogato da una decisione del Governo di centro destra al gennaio 2011. Oggi tale divieto finalmente è entrato in vigore.

Il presente disegno di legge è volto ad una più compiuta definizione del campo di applicazione del divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto perché l'introduzione di tale divieto intendeva incoraggiare la modifica delle abitudini di consumo dei cittadini, promuovendo una maggiore propensione al riutilizzo al fine ultimo di incidere sull'impatto che i sacchetti di plastica provocano sull'ambiente a causa dell'uso massiccio e delle modalità di smaltimento degli stessi.

Questo disegno di legge vuole altresì affrontare i dubbi interpretativi e le difficoltà nell'applicazione operativa del divieto, con particolare riferimento sia agli aspetti tecnico-scientifici, quali l'assenza di una puntuale definizione del concetto di biodegradabilità nella norma originaria, sia alla genericità del divieto contenuto nella normativa citata, sia, infine, alle conseguenze del mancato rispetto del divieto medesimo.

Di conseguenza, è utile il presente intervento normativo, il quale si ripropone, come detto, di precisare la portata del divieto in esame e, altresì, di sanzionarne la violazione.

Il disegno di legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 esplicita il generico richiamo – contenuto nella norma originaria (articolo 1, comma 1130 della legge 26 dicembre

2006, n. 296) – «ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario», precisando che la normativa di riferimento per l'individuazione dei sacchi commercializzabili è rappresentata dalla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 del Comitato europeo di normazione.

L'articolo 2 esclude dal divieto i sacchi per l'asporto delle merci, che possono essere riutilizzati e che quindi abbiano uno spessore non inferiore a 80 micron e siano dotati di manici accessori e di dispositivi di chiusura nonché di caratteristiche tecniche e costruttive che favoriscano il loro riutilizzo duraturo e li dotino di un autonomo valore economico.

L'articolo 3 prevede per la prima volta un apparato sanzionatorio a sostegno del divieto di commercializzazione dei sacchi monouso in plastica. Sono previste pesanti sanzioni di carattere amministrativo (non penale), con una gradazione delle stesse a seconda della gravità (quantità e periodo di vendita di sacchi vietati) dell'illecito commesso e della eventuale reiterazione dello stesso. Per quanto riguarda l'importo della sanzione dello nanziaria

stesso a seconda della gravità dell'illecito e le conseguenze in caso di reiterazione, ci si è ispirati alle previsioni dell'articolo 3 della legge 8 aprile 2010, n. 55, relativa al sistema obbligatorio di etichettatura nella commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri.

Per quel che riguarda le conseguenze in caso di terza irrogazione di sanzioni, ci si è ispirati all'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, contenente la riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

L'articolo 4 affronta il problema dello smaltimento delle scorte dei sacchi non conformi alle previsioni della presente legge e di cui gli esercizi commerciali siano già in possesso

L'articolo 5 prevede, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuova iniziative di concerto con le associazioni di cittadini affinché i produttori indichino sui sacchi per l'asporto merci non soggette al divieto di commercializzazione idonee informazioni al pubblico per una corretta gestione del relativo ciclo rifiuti.

L'articolo 6 è la clausola di invarianza finanziaria

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Divieto di commercializzazione)

1. Ai fini del rispetto del divieto di cui all'articolo 1, comma 1130, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in vigore dal 1º gennaio 2011, i sacchi per l'asporto delle merci commercializzabili devono rispondere ai criteri di biodegradabilità e compostabilità individuati dalla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati.

Art. 2.

(Esclusioni)

1. Al fine di promuovere le politiche di riuso, sono esclusi dal divieto di cui all'articolo 1 i sacchi per l'asporto delle merci di spessore superiore a ottanta micron dotati di manici accessori e dispositivi di chiusura nonché di caratteristiche tecniche e costruttive che li rendono idonei ad un utilizzo duraturo e tali da conferire loro un autonomo valore economico.

Art. 3.

(Sanzioni)

- 1. La mancata osservanza delle previsioni della presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
- 2. La sanzione di cui al comma 1 nei casi di maggiore gravità è aumentata fino a due terzi, nei casi di minore gravità è diminuita

fino a due terzi. Si applicano il sequestro e la confisca dei sacchi non conformi alle previsioni della presente legge.

- 3. In caso di reiterazione della violazione, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno.
- 4. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, è disposta la revoca dell'autorizzazione all'apertura dell'esercizio commerciale.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

1. Al fine di consentire lo smaltimento delle scorte, i sacchi che non risultino conformi alle prescrizioni della presente legge potranno essere utilizzati sino al 30 giugno 2011.

Art. 5.

(Comunicazione)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove iniziative, coinvolgendo le associazioni ambientaliste e dei consumatori di maggiore rappresentatività a livello nazionale, affinché i produttori indichino sui sacchi per l'asporto delle merci di cui agli articoli 1 e 2 idonee informazioni al pubblico per una corretta gestione del relativo ciclo dei rifiuti.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni contenute nella presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.